



Al Personale scolastico
Al RSPP
Al Medico Competente
Al sito web

Oggetto: Emergenza sanitaria da Covid - 19 - LAVORATORI "FRAGILI" (Art. 41 Dlgs 81/08 – Art. 83 D.L. 34 del 19/05/2020;). INFORMATIVA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e dell'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO in particolare l'art. 83 della Legge 77/2020, in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale" che resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;

VISTO ancora l'art. 231 bis della Legge 77/2020, recante "Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza";

VISTO l'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla Legge 27/2020 che stabilisce che «*Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero*»;

VISTI i verbali del CTS n. 94 del 7 luglio 2020 e n. 100 del 12 agosto 2020;

VISTI i Rapporti ISS n. 59 del 21 e del 28 agosto 2020;

VISTA la Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - "*Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato*";

VISTO L'art. 83 del D.L. 34/2020;

VISTO l'art. 26 comma 2 DL 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27;

VISTO il DL 22/03/2021 n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021 n. 69;

VISTO il DL 23 luglio 2021 n. 105 art. 9 che ha prorogato fino al 31 ottobre le misure previste per i lavoratori fragili ai fini dello svolgimento di norma della "*prestazione in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come dove definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remote*"

VISTO il "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con decreto del ministro dell'Istruzione del 6 agosto 2021 n. 257;

VISTO il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 recante Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2";

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici";

VISTO il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021;

VISTO il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;

VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 "Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 n. 14915;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 n. 17644;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021 n. 15127;

VISTA la Circolare del Ministero della salute dell'11 agosto 2021, n. 36254, avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS - CoV - 2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta";

VISTO il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero dell'Istruzione n. 698 del 6 maggio 2021;

VISTO il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID -19 negli ambienti di lavoro" del 6 aprile 2021;

VISTO il "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020;

VISTO il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTA la comunicazione INPS n. 2842 del 06/08/2021 "Tutela per la quarantena, per i lavoratori "fragili" e per la malattia conclamata da COVID-19 (articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020). Ulteriori indicazioni";

CONSIDERATE le delibere degli organi collegiali d'Istituto che fissano l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022 al 16 settembre 2021;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

PRESO ATTO delle attuali prescrizioni normative e della mutevole situazione epidemiologica che implica la necessità di ulteriori indicazioni provenienti dalle autorità superiori - nelle more delle stesse,

INFORMA

tutto il personale scolastico in servizio presso l'I.C. Don L. Milani di Bari che questo istituto, nell'ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e della tutela del diritto alla salute delle

lavoratrici e dei lavoratori, **assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale** nei confronti di coloro che ritengono di trovarsi in condizione di **fragilità** (Art. 41 Dlgs 81/08 – Art. 83 D.L. 34 del 19/05/2020).

A tal fine, risulta indispensabile ed imprescindibile che il personale comunichi alla scrivente tale **condizione di fragilità** per poter avviare la procedura di seguito descritta nel rispetto della normativa specifica vigente.

Pertanto, la scrivente reputa necessario inviare alle SS.LL. le precisazioni qui appresso indicate indispensabili per intraprendere le opportune azioni di tutela qualora le SS.LL. ritengano di rientrare nella definizione di lavoratore fragile.

Il lavoratore qualora ritenga di rientrare nella categoria di **“persona fragile”** deve rendersi parte attiva e responsabile.

La “fragilità” è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all’attività professionale e va individuata *“in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto”*.

Va rilevato che non è sufficiente considerare l’età del lavoratore ma occorre la presenza di comorbilità che possano integrare una condizione di maggior rischio (es. malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche, ecc.).

In particolare, la letteratura scientifica riporta elenchi con le principali patologie che espongono la persona ad un rischio particolare in caso di infezione da COVID-19:

- condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite ereditarie) o secondarie a altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e linfomi, Aplasia midollari, infezione da HIV (AIDS) o a terapie (Cortisonici, Chemioterapici, altri Immunosoppressori nelle malattie autoimmuni);
- patologie oncologiche (tumori maligni);
- patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, ipertensione arteriosa grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo pacemaker e defibrillatore);
- patologie broncopolmonari croniche (Broncopneumopatie croniche ostruttive, Asma Bronchiale grave, Cuore Polmonare Cronico, Enfisema Polmonare, Bronchiectasie, Fibrosi Polmonari, Sarcoidosi, Embolia polmonare);
- diabete mellito Insulino dipendente, specie se scompensato;
- insufficienza renale cronica;
- insufficienza surrenale cronica;
- malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie);
- malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;
- reumatopatie sistemiche (Artrite reumatoide, Lupus Eritematosus Sistemico, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche);
- epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili).

Si precisa che l’elenco è solo indicativo e non esaustivo e potrebbe essere aggiornato.

Tanto premesso, la scrivente, avendo individuato nella dott.ssa Viola Buononato il Medico Competente dell’Istituto Comprensivo Don L. Milani di Bari,

INVITA

tutto il personale a valutare la possibilità di **richiedere la sorveglianza sanitaria eccezionale e pertanto la visita presso il Medico Competente, in presenza di patologie con scarso compenso clinico. Detta visita è a carico della scuola.**

Pertanto, tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengano di essere in condizioni di fragilità dovranno:

- **contattare il proprio medico di Medicina Generale / Medico di Base;**
- **predisporre, con il supporto del proprio medico di base, la documentazione attestante la reale situazione aggiornata che lo fa rientrare nelle categorie fragili;**
- **richiedere all'Istituto, valutato con il Medico curante il proprio stato di fragilità, visita con il Medico Competente della scuola;**
- **in sede di visita il dipendente dovrà portare con sé la documentazione comprovante la fragilità, che non deve essere invece trasmessa all'Istituto o al Dirigente Scolastico.**

La richiesta di visita dovrà pervenire in **busta chiusa** presso la **segreteria della sede centrale** al viale delle Regioni 62 **entro il giorno 13 settembre 2021 secondo il modello allegato.**

Per la tutela della privacy nella busta non dovrà essere inserita la documentazione medica che dovrà, invece, essere prodotta in sede di visita.

Successivamente sarà sempre possibile inoltrare la richiesta di visita al medico competente.

Ai fini della valutazione di fragilità, la scrivente fornirà al medico, incaricato di formulare una valutazione, una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice e della postazione ambiente/lavoro dove presta materialmente l'attività, nonché le informazioni relative all'integrazione del DVR in particolare con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS - COV-2, in attuazione del Protocollo condiviso del 24 aprile 2020.

La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all'andamento epidemiologico. Il Medico Competente, valutata la situazione di fragilità del dipendente in visita, segnalerà alla sottoscritta, Dirigente Scolastico, la connotazione di fragilità per la definizione congiunta delle conseguenti azioni a tutela della salute del dipendente.

La scrivente, sulla base delle indicazioni scritte del medico competente, assumerà le necessarie determinazioni.

In considerazione dell'imminente avvio dell'anno scolastico, il personale interessato è invitato a procedere con la massima celerità nell'avvio dell'iter sopra descritto.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento si confida nella collaborazione attiva, proattiva e responsabile di ciascuno.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Zoraide Cappabianca